

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

DALLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 28 - 1. L'iniziativa è esercitata con la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, di progetti di legge o di regolamento redatti in articoli. - 2. I progetti di legge e di regolamento, salvo quelli dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno, non possono essere portati in discussione prima che sia decorso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla loro pubblicazione in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale. - 3. Il Regolamento interno stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per la pubblicazione e la diffusione, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare, dei progetti di legge e di regolamento.

VII Legislatura

N. 244

9 giugno 2003

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI ZANICHELLI,
BARTOLINI

**DISCIPLINA IN MATERIA DI CREMAZIONE,
CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**

Oggetto consiliare n. 4506

RELAZIONE

Esistono, oggi, i presupposti perchè la Regione dia soluzione e certezza alla pratica della cremazione che sempre più persone scelgono, anche nel nostro territorio. In modo particolare la Regione può darsi norme per quanto riguarda la conservazione o la dispersione delle ceneri, secondo le volontà personali.

Tutta la materia è riconsiderata in una bozza di regolamento che rivede il DPR 285/90. Tale bozza è stata licenziata dal Consiglio Superiore di Sanità ed oggi è depositata presso il Ministero della Salute.

Nel frattempo è intervenuta la legge di Riforma costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che nel suo articolo 3 prevede che l'emanazione di questo regolamento non sia più di competenza dello Stato, bensì delle Regioni.

È tuttavia certo che alla legge dello Stato rimane la determinazione dei principi fondamentali.

Sarà quindi opportuno superare questa fase di "stallo" istituzionale, rivedendo il regolamento attualmente in vigore nelle parti la cui disciplina compete alle Regioni attraverso una opportuna direttiva. Mentre specificamente per dare ai cittadini la possibilità, in caso sia scelta la cremazione, di disporre delle ceneri del proprio congiunto, si propone il presente PDL.

Sempre in questa proposta di legge, si prevede inoltre di promuovere, di norma presso le aree cimiteriali, la messa a disposizione di spazi, ove richiesti, dove si possano tenere riti civili di commiato. A tal fine la Regione prevede contributi rivolti ai Comuni nella misura del 50% del totale.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1**
Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è formulata dall'ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso ai sensi della Legge 30 marzo del 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", nel rispetto della volontà del defunto anche per quanto attiene al destino delle ceneri.
2. L'autorizzazione è concessa dietro presentazione di un certificato medico, redatto dal curante contestualmente alla denuncia delle cause della morte e al certificato necroscopico, nel quale si escluda che la morte è dovuta a reato, per cui non è necessario alcun prelievo di campioni di liquidi biologici e di annessi cutanei da conservare.
3. La dispersione delle ceneri è consentita in apposite aree cimiteriali, in natura o in aree private con il consenso dei proprietari, secondo le disposizioni del defunto e come stabilito dalla Legge 130/01.
4. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, l'urna cineraria è tumulata o affidata ai familiari se richiesta, previa sottoscrizione di un documento - da conservare a cura del Comune dove è avvenuto il decesso - in cui se ne specifica la destinazione.

Art. 2
Crematori

1. La Regione Emilia-Romagna, in merito al piano per la realizzazione dei crematori di cui alla Legge 130/01, delega alle Province la valutazione del fabbisogno in base alla popolazione residente e l'individuazione dei Comuni nei quali dovranno insistere i nuovi impianti, da gestire anche in forma associata fra più Comuni.

Art. 3
Spazi per il commiato civile

1. La Regione promuove di norma presso le aree cimiteriali, la messa a disposizione di spazi dove si possano tenere riti civili di commiato, ove richiesti. A tal fine la Regione prevede contributi rivolti ai Comuni nella misura del 50% del totale.

Art. 4
Provvedimenti regionali

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna emana la direttiva relativa alla polizia mortuaria e alla materia funeraria, alla luce delle nuove competenze regionali; fissa i requisiti e le modalità di autorizzazione dell'attività funebre e delle strutture per il commiato, prevedendo i criteri e le procedure da seguire per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza da parte dei Comuni e le relative sanzioni da applicare in caso di inottemperanza.
2. Nello stesso periodo la Giunta mette a punto altresì il piano regionale di realizzazione dei crematori.